N. **256/2025** R.Gen.Aff.Cont.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Massa
Sezione CIVILE

Il Giudice, dott.ssa Sara Palumbo, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 256/2025 R.Gen.Aff.Cont.

TRA

POSTE ITALIANE SPA , c.f.: 97103880585, elett.te dom.to/a alla sede di Poste Italiane S.p.a., filiale di via Carducci 40, in Massa, difesa dall'avv.

- Appellante

E

elett.te dom.to alla VIA PAOLO MANTEGAZZA, 47 19126 LA SPEZIA, presso lo studio dell'Avv. DORGIA FEDERICA, c.f.: DRGFRC72E60E463L, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta/in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

- Appellata

E

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il presente giudizio scaturisce dall'atto di appello proposto da Poste Italiane s.p.a. contro la sentenza numero 183/2024 del Giudice di pace di Pontremoli, con cui l'odierna appellante veniva condannata a pagare nei confronti di

la somma complessiva di 1500 euro, ai quali vanno aggiunte le spese legali liquidate in sentenza.

La controversia approdata all'emanazione della sentenza di primo grado verteva sull'intervenuta prescrizione dei buoni fruttiferi postali emessi in data 7.12.2002 e intestati a Sara Luciani, contraddistinti dai n.n. 00000052517110 00000052517210 e 00000052517310

In tale giudizio di primo grado, Poste Italiane s.p.a. deduceva che il termine di prescrizione di tali buoni sarebbe stato pari a dieci anni, e che di conseguenza i buoni dovevano ritenersi prescritti anteriormente all'instaurazione del giudizio di primo grado, intervenuto solo nel 2023.

Per altro verso, l'intestataria dei buoni affermava di non aver mai ricevuto i buoni completi del tagliando indicativo della data di scadenza degli stessi, e di non aver del pari mai ricevuto il foglio informativo contenente le informazioni dettagliate relative all'investimento, ritenendo che tali omissioni informative impedissero la decorrenza della prescrizione.

All'interno della sentenza di primo grado, il giudice di pace affermava la bontà delle ragioni addotte da a sostegno del mancato decorso della prescrizione, ritenendo che la violazione degli obblighi informativi in capo a Poste Italiane s.p.a. non avesse messo l'intestataria nelle condizioni di esercitare il diritto alla riscossione dei buoni.

Conseguentemente, il titolo in questione affermava il mancato decorso della prescrizione, condannando Poste italiane S.p.a. al pagamento delle somme sopra indicate.

L'appellante ha dunque dato corso al presente giudizio di appello.

All'interno dell'atto introduttivo, essa rappresenta l'erroneità dei motivi posti a fondamento della sentenza, affermando che:

- Poste Italiane s.p.a. all'epoca della consegna dei buoni (asseritamente avvenuta in data 19.6.2000) non era tenuta a dare informazioni circa il termine di prescrizione né a consegnare il foglio informativo, stante l'avvenuta abrogazione della relativa norma
- gli obblighi informativi gravanti su Poste per buoni emessi in quella data devono ritenersi soddisfatti con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle indicazioni e caratteristiche del buono sottoscritto;
- anche a voler ammettere l'esistenza di obblighi informativi in capo a Poste coincidenti con quelli indicati nella sentenza di primo grado, la loro violazione non provocherebbe automaticamente la sospensione del decorso della sospensione, non essendo riscontrabile un'omissione dolosa da parte di Poste Italiane s.p.a., tale da ritenere applicabile l'art. 2941 c.c. n.8;

Si è costituita in giudizio l'appellata, difendendo la correttezza della sentenza impugnata, sottolineando che le difese dell'appellante fanno riferimento a dei buoni diversi da quelli di cui alla sentenza appellata. Deduceva altresì che il mancato rispetto degli obblighi informativi, effettivamente gravanti in capo a Poste italiane s.p.a., non l'aveva messa nelle condizioni di esercitare il diritto alla loro riscossione, e che tale circostanza aveva impedito il decorso della prescrizione ai sensi dell'art. 2935 c.c.

In subordine, l'appellata chiede che, nel caso di accoglimento dell'eccezione di prescrizione, Poste Italiane s.p.a. sia condannata al risarcimento del danno derivato dal mancato rispetto degli obblighi informativi.

L'appello è infondato e pertanto va rigettato, per le ragioni che seguono.

Il raffronto tra l'atto introduttivo del presente grado di giudizio e la documentazione del fascicolo di primo grado rivela che, all'interno dell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado, si muove dal presupposto erroneo secondo cui i buoni fruttiferi postali intestati a di cui è causa, appartengano alla serie CD e siano stati rilasciati il 19.6.2000.

Tale affermazione non risponde a verità – la semplice lettura della documentazione in atti permette di evidenziare come i buoni oggetto del giudizio di primo grado - contraddistinti dai numeri identificativi 00000052517110 , n. 00000052517210 n. 00000052517310 di importo pari € 500,00 ciascuno – appartengano tutti alla serie AA5, come emerge dalla indicazione scritta a mano sui buoni, e siano stati emessi in data 07/12/2002 dall'Ufficio postale di Ceserano.

È ormai pacifico in giurisprudenza che i buoni fruttiferi postali non rappresentino veri e propri titoli di credito, ma siano bensì titoli di legittimazione, in quanto tale disciplinati dai decreti ministeriali (cfr. Cass., Sez. Un., sentenza n. 3963 del 11.02.2019).

In particolare, il regime applicabile ai buoni fruttiferi in esame è dettato dal DM 19.12.2000, il quale prevede specifici obblighi informativi in capo a Poste Italiane s.p.a., individuati in particolare dagli artt. 3 e 6, e segnatamente:

- obbligo di consegna, insieme al titolo, di un foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento (tra cui rientrano anche le indicazioni relative alla decorrenza e alla scadenza del termine di prescrizione);
- l'esposizione nei propri locali di un avviso sulle condizioni praticate, il quale rinvia per il dettaglio delle stesse ai fogli informativi di cui sopra.

Nel caso di specie, tali obblighi non risultano rispettati, non avendo l'appellante dimostrato l'avvenuta consegna del foglio informativo né l'avvenuta effettuazione di adeguata pubblicità nei propri locali in ordine alle condizioni praticate.

Occorre quindi affermare quali siano le conseguenze di tali carenze informative e, in particolare, se esse impediscano di ritenere maturato il termine di prescrizione o meno.

In giurisprudenza, sono fondamentalmente emersi due orientamenti sul punto – il primo di essi verte sulla responsabilizzazione del risparmiatore, che dovrebbe autonomamente attivarsi al fine di colmare l'eventuale carenza di informazioni, ritenendo che in casi come quello di specie non si realizzi quell'impossibilità di far valere il diritto che impedisce il decorso della prescrizione, ai sensi dell'art. 2935 c.c.

Difatti, tale tesi interpretativa ritiene che l'impossibilità di cui all'art. 2935 c.c. abbia carattere esclusivamente giuridico, e che non possa coincidere con una mera impossibilità materiale data dalla mancanza di informazioni, che ben potevano essere reperite tramite una solerte attivazione del risparmiatore.

All'interno di tale orientamento, poi, alcune posizioni valorizzano, in subordine, la responsabilità di Poste Italiane s.p.a. ai fini del risarcimento del danno conseguente all'intervenuta prescrizione.

Tale orientamento, tuttavia, non appare condivisibile.

Si ritiene difatti di aderire all'opposta teorizzazione giurisprudenziale, secondo cui le carenze informative sopra evidenziate integrano a tutti gli

effetti una vera e propria impossibilità giuridica di esercizio del diritto, precludendo l'utile decorso del termine di prescrizione.
Punto chiave della controversia è legato all'affermazione secondo cui, in un'ottica di autoresponsabilità, il risparmiatore dovrebbe autonomamente attivarsi per reperire le informazioni relative alla scadenza della specifica tipologia di buoni fruttiferi postali sottoscritta.
Tale affermazione non appare condivisibile.
Difatti, benchè i buoni fruttiferi postali siano pacificamente titoli di legittimazione e non titoli di credito, e pertanto siano giuridicamente regolati anche dai D.M. di riferimento, è lo stesso D.m. applicabile al caso concreto che impone la consegna del foglio informativo.
Non è inutile ricordare inoltre come, in tempi antecedenti il D.M. 19.12.2000, le informazioni relative alla scadenza del buono fossero solitamente incorporate all'interno dello stesso titolo.
In breve: il compendio normativo stesso richiede che le informazioni concretamente consegnate al risparmiatore, tramite titolo e foglio informativo, siano in sé e per sé autoesaustive, in un'ottica di piena tutela del risparmiatore.
Da tale tipo di regolamentazione si ricava che l'assenza di tale indicazioni determina l'impossibilità di esercizio del diritto, per mancanza di autoesaustività della documentazione consegnata all'investitore.
A riprova di ciò, si sottolinei come lo stesso art. 6. del d.m. 19.12.2000, prevede l'obbligo di Poste di affiggere un avviso circa le condizioni applicate, il quale a sua volta fa rinvio agli stessi fogli informativi che vanno consegnati ai risparmiatori – investitori ai sensi dell'art. 3 dello stesso D.M.
Distonico appare quindi invocare un obbligo per il risparmiatore di informarsi circa le condizioni praticate tramite il ricorso a fonti diverse da quelle previste dall'impianto normativo, il quale delinea un regime di tutela del sottoscrittore di buoni fruttiferi postali piuttosto serrato, concentrato su una immediatezza e facilità di reperibilità delle informazioni relative alla scadenza del buono postale.
Ciò del resto appare pienamente rispondente alla tipologia di strumento in questione, che si atteggia come uno dei più diffusi, semplici ed immediati strumenti di tutela del risparmio, ampiamente adoperati ed espressamente rivolti anche a soggetti con scarsissime competenze in ambito finanziario.
Di talchè, il mancato adempimento degli obblighi informativi gravanti in capo a Poste Italiane s.p.a., e segnatamente la mancata consegna del foglio informativo prevista dall'art. 3, nonchè la mancata prova delle avvenute forme di pubblicità previste dagli artt. 3 e 6 del D.M.19.12.2000, non permettono di ritenere che sia stato raggiunto lo standard informativo minimo, giuridicamente richiesto al fine di mettere il risparmiatore nelle condizioni di esercitare il proprio diritto.
Ne deriva che, secondo il dettato dell'art. 2935 c.c., il termine di prescrizione non ha mai iniziato il proprio decorso.

Tale aspetto rende superfluo esaminare i rilievi di parte in ordine alla configurabilità della sospensione in caso di occultamento doloso del debito ad opera del debitore, disciplinato dall'art. 2941 n.8 c.c.
Le spese vengono regolate secondo il criterio della soccombenza, e liquidate ai sensi del D.M. 14/205, secondo lo scaglione di riferimento e valorizzando l'attività processuale effettivamente espletata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da POSTE ITALIANE SPA nei confronti di con atto di appello avverso la sentenza n 183 del 2024 emanata dal Giudice di pace di Pontremoli, così provvede:

1) Rigetta l'appello, riconfermando la sentenza n. 183.2024 pronunciata dal Giudice di pace di Pontremoli;
2) Condanna Poste Italiane s.p.a. a pagare in favore dell'odierna appellata e, per essa, del procuratore dichiaratosi antistatario, la somma di euro oltre spese, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Massa, il 28/3/2026.

Il Giudice
Dott.ssa Sara Palumbo